SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3671

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2005

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di esoneri e semiesoneri per le classi convittuali e semiconvittuali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale disciplina in materia di esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, recata all'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), e successive modificazioni, non tiene pienamente conto delle esigenze dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato. Si tratta di istituzioni dove – come noto – il servizio scolastico-educativo si articola su 12-13 ore (per i semiconvittori) o sull'intero arco della giornata (per i convittori) e che pertanto svolgono un ruolo rilevante nel sistema scolastico italiano.

Al riguardo giova premettere che, ai sensi dell'articolo 459 citato, i dirigenti scolastici possono ricorrere per l'attività di collaborazione nello svolgimento di compiti organizzativi e amministrativi a docenti per i quali viene disposto l'esonero o il semiesonero. In particolare, l'esonero è possibile quando, nel caso delle scuole primarie, esse si articolano su almeno ottanta classi e, nel caso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, esse si articolano in almeno cinquantacinque classi (per l'esonero) ovvero almeno quaranta (per il semiesonero).

Stabilendo che il numero di esoneri e semiesoneri dipenda dal numero delle classi e non dalle ore di permanenza degli studenti nelle stesse, il legislatore non ha sinora dunque distinto fra funzioni scolastiche ordinarie e convittuali (o semiconvittuali).

Si tratta tuttavia di una previsione singolare, tanto più che l'organico degli educatori, ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002, oltre che del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), è invece correttamente determinato sulla base del numero degli studenti convittori e semiconvittori.

Poiché anche lo sforzo organizzativo e amministrativo a cui sono chiamati gli istituti con classi convittuali o semiconvittuali è di gran lunga superiore rispetto a quello delle istituzioni con classi ordinarie, si propone pertanto un intervento legislativo che modifichi in tal senso il citato articolo 459 del Testo unico in materia di istruzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione degli esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per il personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili, al numero di classi delle scuole annesse ai convitti ed educandati si aggiunge il numero dei gruppi di semiconvittori e convittori che concorre a determinare l'organico degli educatori».

€ 0,50